

TRIBUNALE DI TORINO

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

per

il dott. **Marco Giuseppe PIEMONTESE** (cod. fisc. PMN MCG 73C19 D643E), nato a Foggia il 19.3.1973, residente in Torino, corso Tassoni n. 90, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 27, presso lo studio dell'avv. Teodosio Pafundi (cod. fisc. PFN TDS 63L24 L219N), che lo rappresenta e difende - anche disgiuntamente - con l'avv. Daniele Labbate (cod. fisc. LBB DNL 88C03 F335C), in forza di delega apposta su foglio separato ed allegata al presente atto *sub* A), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax 011.56.12.980, ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it, danielelabbate@pec.ordineavvocatitorino.it,

- ricorrente -

contro

l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e legale rappresentante in carica, con sede legale in Roma.

- convenuta -

- - -

Esposizione dei fatti

1. In data 10.4.2008 è stato sottoscritto dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni sindacali il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007 (v. doc. 1).

Tale accordo ha previsto - all'art. 3 - la conferma del sistema delle relazioni sindacali apprestato dal C.C.N.L. del 28.5.2004 (v. doc. 2), limitandosi ad apportare alcune limitare modifiche.



Più precisamente, tali accordi collettivi hanno stabilito che *“in sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti materie: ... - accordi di mobilità”* (v. doc. 2, art. 4.3, lett. A).

2. Alla luce delle previsioni contenute nei summenzionati contratti collettivi nazionali di comparto, in data 17.9.2015 i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali hanno convenuto di avviare la procedura di mobilità volontaria nazionale del personale dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2015 (v. doc. 3).

1.1. Con tale accordo sono stati pattuiti i criteri e le modalità operative concernenti la suddetta procedura, individuando - tra le altre cose:

- le unità trasferibili per singola Regione (in particolare, nella tabella A è stata prevista la trasferibilità dal Piemonte di 19 unità appartenenti alla area III, vale a dire l’area cui è assegnato il ricorrente);

- i posti disponibili in entrata per alcune Regioni (in particolare, nella tabella B - per quanto qui specificamente interessa - sono stati determinati complessivamente 11 posti per il Molise e 98 posti per la Puglia);

- i titoli valutabili (condizioni di famiglia, anzianità di servizio e motivi di salute), in relazione ai quali sono stati previsti, nella tabella C, i relativi punteggi massimi attribuibili - rispettivamente, 40, 30 e 35 punti - con la precisazione che *“... a parità di punteggio sono titoli di preferenza, in ordine di priorità: - maggiore incidenza dei carichi di famiglia; - maggiore anzianità di servizio; - maggiore età anagrafica”* (v., per tutto ciò, doc. 3).

1.2. L’accordo in esame ha poi stabilito l’articolazione della procedura, disciplinando le modalità di presentazione ed esame delle domande (v. ancora doc. 3)

2. In data 15.12.2015 i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali - *“... considerata la necessità di semplificare i titoli valutabili connessi ai ‘Motivi di salute’ di cui alla lettera C della citata tabella C, al fine di favorire l’attuazione dell’Accordo e di agevolare l’attività di attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie di mobilità”* - hanno convenuto di apportare alcune



modifiche in relazione alle previsioni attinenti i “motivi di salute” di cui tabella C allegata all’accordo sottoscritto in data 17.9.2015 (v. doc. 4).

3. Con nota 23.12.2015, prot. n. 163977, la Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate ha quindi bandito la procedura di mobilità volontaria nazionale del personale dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2015 (v. doc. 5), recependo le previsioni dei summenzionati accordi intercorsi tra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali.

3.1. Il bando, pubblicato sul portale intranet dell’Agenzia delle Entrate, ha infatti previsto:

- quanto alle unità trasferibili, che “*nell’ALLEGATO A) è indicato, per le regioni con carenza di personale, il limite delle unità trasferibili. Per le regioni non riportate nel predetto Allegato A) non vi sono limiti in uscita ed il personale che parteciperà alla procedura di mobilità potrà essere trasferito, secondo l’ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili nella regione richiesta*”;

- quanto ai posti in entrata, che “*nell’ALLEGATO B) sono individuati per alcune regioni i posti disponibili in entrate. Per le rimanenti regioni non vi sono vincoli in entrata*”;

- quanto alla presentazione delle istanze, che “*può produrre istanza di partecipazione (ALLEGATO C) alla presente procedura di mobilità tutto il personale in organico all’Agenzia a tempo indeterminato alla data di emanazione del presente bando, ad esclusione del personale con vincolo di permanenza quinquennale*” e che “*nell’istanza il dipendente dovrà: 1. indicare la regione o le regioni (non più di due) presso cui intende essere trasferito; 2. indicare come sede di uscita quella di organica assegnazione; 3. allegare la documentazione comprovante i punteggi indicati, utilizzando, ove consentito, le apposite dichiarazioni sostitutive*”;

- quanto all’articolazione della procedura di mobilità, che le istanze pervenute - “*redatte secondo l’apposito modello (Allegato C)*” - sarebbero state trasmesse, “*avuto riguardo all’ufficio (periferico o centrale) di organica appartenenza del dipendente, alla competente Direzione Regionale o alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio Mobilità, [i quali - preve dichiaratorie di inammissibilità: N.d.R.], per le rispettive competenze, procederanno alla verifica dei dati riportati nelle domande;*



provvederanno a validare il punteggio complessivo; comunicheranno a ciascun interessato entro il 18 marzo il punteggio finale attribuito, indicando i motivi delle eventuali modifiche apportate rispetto al punteggio autoattribuito dal dipendente”;

- quanto alla predisposizione della graduatoria ed all’emissione dei successivi atti, che *“le istanze, corredate dei punteggi validati, saranno inoltrate entro il 15 aprile 2016 alla Direzione Centrale per il Personale - Ufficio Mobilità che redigerà la graduatoria nazionale degli aspiranti al trasferimento, sulla base della prima regione indicata in ordine di preferenza (la seconda regione indicata verrà presa in considerazione una volta esaurita la capienza in entrata della prima)”*; che la graduatoria sarebbe stata *“pubblicata entro il 31 maggio 2016 sul sito intranet dell’Agenzia”* e che, di conseguenza, sarebbe stato *“adottato il relativo atto di trasferimento entro il 22 giugno 2016, con effetto dal successivo 4 luglio 2016”*, data entro cui *“... l’interessato, utilmente collocato in graduatoria, dovrà presentare dichiarazione di accettazione del trasferimento”*;

- quanto alla definizione delle sedi di assegnazione, che i partecipanti utilmente collocati in graduatoria avrebbero dovuto far pervenire *“... entro il 10 giugno 2016, alla Direzione Regionale per la quale sono risultati trasferibili l’indicazione, in ordine di preferenza delle sedi di destinazione”*;

- quanto ai titoli valutabili ai fini del trasferimento, che *“il punteggio massimo attribuibile per ciascuna delle categorie di titoli valutabili ai fini del trasferimento ... posseduti alla data di emanazione del presente bando”* sarebbe stato pari: a 40 punti, per condizioni di famiglia; a 30 punti, per anzianità di servizio; a 35 punti, per motivi di salute. E così, per complessivi 105 punti; che, *“a parità di punteggio, sono titoli di preferenza, in ordine di priorità: - maggiore incidenza dei carichi di famiglia; - maggiore anzianità di servizio; - maggiore età anagrafica”* (v. per tutto ciò, doc. 5).

3.2. Con riferimento ai singoli titoli valutabili, l’allegato D (tabella C) del suddetto bando ha previsto l’attribuibilità dei punti relativi alle condizioni di famiglia (in misura non superiore a 40 punti) per:

-a) *“stato civile”*, a sua volta suddiviso nelle due ipotesi alternative (e, dunque, non cumulabili) di:



-a1) *“ricongiungimento al coniuge (ad esclusione dei casi di divorzio, separazione giudiziale o consensuale) che risieda o svolga attività lavorativa in altra regione, o ricongiungimento volto al ripristino della situazione di convivenza di fatto (debitamente documentata) o, in alternativa, ricongiungimento al figlio minore che risieda in altra regione”* (5 punti);

-a2) *“dipendente vedovo/a, separato/a, divorziato/a con figli a carico o unico genitore”* (15 punti);

-b) *“carichi di famiglia”* (cumulabile con ipotesi *sub* a1 ed a2): - per ogni figlio minore di 3 anni (15 punti); - per ogni figlio da 3 anni compiuti a 6 da compiere (12 punti); - per ogni figlio da 6 anni compiuti a 14 da compiere (9 punti); - per ogni figlio a carico da 14 anni compiuti a 18 anni da compiere (5 punti).

3.3. Per l'anzianità di servizio è stata prevista l'attribuzione di 2 punti *“per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella regione di appartenenza”* e, comunque, un punteggio massimo attribuibile non superiore a 30 (ammettendo, pertanto, la valutazione del requisito in questione in misura non superiore a 15 anni di servizio prestati in favore dell'Agenzia delle Entrate).

3.4. Da ultimo, il bando in esame ha previsto l'attribuibilità dei punti relativi ai motivi di salute (in misura non superiore a 35 punti) per:

-a) *“patologia del richiedente, determinata da causa di servizio riconosciuta con provvedimento dell'Amministrazione compresa tra quelle ascrivibili alla tabella A del DPR 834/81”* (18 punti);

-b) *“riconoscimento dello stato di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92 o riconoscimento dello stato di invalidità civile superiore al 50% del richiedente”* (15 punti);

-c) *“riconoscimento dello stato di invalidità civile del richiedente uguale o superiore al 33% e minore o uguale al 50%”* (12 punti);

-d) *“riconoscimento dello stato di invalidità civile del richiedente superiore al 16% e inferiore al 33%”* (10 punti);



-e) *“cura e assistenza al coniuge o al figlio con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 104/92 o riconoscimento dello stato di invalidità civile pari al 100%”* (15 punti);

-f) *“cura e assistenza al genitore, con riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 104/92 o riconoscimento dello stato di invalidità civile pari al 100%, esclusivamente nei casi di documentata unicità del rapporto assistenziale”* (15 punti);

-g) *“cura e assistenza al coniuge o al figlio con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della Legge 104/92 (in caso di mancato riconoscimento del comma 3) o riconoscimento dello stato di invalidità civile superiore al 74%”* (5 punti).

4. Il ricorrente, funzionario di ruolo dell’Agenzia delle Entrate Area III F2 in servizio presso gli Uffici della Direzione Provinciale II di Torino, ha partecipato alla predetta procedura di mobilità, inoltrando la domanda di trasferimento dalla sede di assegnazione (Piemonte) ad uno degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ubicati in Puglia ed, in via subordinata, in Molise (v. doc. 6).

5. Come previsto dal bando, la Direzione Centrale ha provveduto alla pubblicazione sul portale intranet dell’Agenzia del c.d. ‘Allegato E’, vale a dire la tabella riepilogativa degli idonei al trasferimento (v., con riferimento alle domande provenienti dai candidati di appartenenza organica agli Uffici della Regione Piemonte, doc. 7).

5.1. Con nota 27.5.2016, prot. n. 83073, e nota 8.6.2016, n. 88979, la Direzione Centrale del Personale ha approvato le graduatorie della procedura di mobilità volontaria nazionale, indicando il punteggio attribuito a ciascuno dei partecipanti, l’esito della domanda di trasferimento e l’elenco delle unità trasferibili per ciascuna delle tre aree (v. docc. 8).

5.2. Con nota 21.6.2016, prot. n. 97923, la Direzione Centrale del Personale ha infine disposto il trasferimento del personale collocatosi utilmente nella graduatoria nazionale di mobilità volontaria per l’anno 2015



dagli Uffici di organica appartenenza alle Direzioni Regionale di destinazione (v. doc. 9).

6. Il dott. Piemontese ha conseguito un punteggio complessivo di 22 punti (più precisamente, sono stati attribuiti al ricorrente 22 punti per “anzianità di servizio” - vale a dire, 2 punti per ciascuno degli 11 anni di servizio prestati in favore dell’Agenzia delle Entrate - nessun punto per “condizioni di famiglia” e nessun punto per “motivi di salute”), risultando non trasferibile presso uno degli Uffici delle regioni indicate nella domanda di partecipazione (v. doc. 8).

La mancata inclusione nell’elenco dei dipendenti trasferiti è stata determinata dal punteggio sproporzionato attribuito dall’avviso di mobilità ai dipendenti con ‘carichi di famiglia’ derivanti dalla presenza di figli minorenni. Sull’attribuzione di un siffatto punteggio ha, infatti, certamente influito il fatto che il ricorrente sia celibe e non abbia figli: circostanza che non ha consentito al medesimo di vedersi riconosciuto alcun punto per ‘condizioni di famiglia’.

7. Il dott. Piemontese, ritenendo che le previsioni del bando di mobilità volontaria nazionale siano illegittime per quanto attiene ai titoli valutabili ed ai punteggi massimi per essi individuati, si vede quindi costretto ad adire codesto Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della fondatezza delle proprie pretese, le quali trovano fondamento giuridico nei seguenti

motivi

- I -

Illegittimità del bando di mobilità volontaria nazionale per violazione del principio di parità di trattamento e di uguaglianza sostanziale.

1. Come è noto, le procedure di mobilità e, più specificamente, i trasferimenti da sede a sede del personale ineriscono direttamente al regime del rapporto di lavoro, dovendo pertanto ritenersi - in coerenza con l’assetto sostanziale del rapporto - atti di gestione, vale a dire atti di diritto privato (e non amministrativi) in ordine ai quali il Giudice del Lavoro è legittimato ad adottare qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale a tutela dei diritti fatti valere in giudizio (v. Cons. St., ad. gen., parere 21.5.2003, n. 206)



1.1. In particolare, il potere di disciplinare i trasferimenti ('interni') da sede a sede trova fonte nella disciplina posta dai contratti collettivi nazionali di riferimento ed è comunque retta dai canoni (precettivi) di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, declinati dall'art. 97 Cost. e riconosciuti applicabili anche all'attività amministrativa di diritto comune dall'art. 1 della legge n. 241/1990.

Tale disposizione stabilisce infatti che “**1.** L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. **1-bis.** La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. **1-ter.** I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. **2.** La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”.

1.2. In sostanza, anche per agli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego, trovano applicazione i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché i principi di correttezza e di buona fede (art. 1375 c.c.).

2. Come esposto in parte narrativa, il bando di mobilità (che ha recepito gli accordi intercorsi tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali) ha individuato quali titoli valutabili ai fini del trasferimento:

- le condizioni di famiglia (articolate in 'stato civile' e carichi di famiglia), titolo per il quale è stato stabilito un punteggio massimo attribuibile di **40 punti**;



- l'anzianità di servizio, titolo per il quale è stato stabilito un punteggio massimo attribuibile di **30 punti**;

- i motivi di salute, titolo per il quale è stato stabilito un punteggio massimo attribuibile di **35 punti**.

E così, per un punteggio massimo attribuibile di **105 punti**.

3. Le previsioni contenute nel bando di mobilità sono illegittime, in quanto adottate in violazione del principio di uguaglianza sostanziale e di buon andamento dell'attività amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.).

Valgono al riguardo le seguenti considerazioni.

4. Come è noto il principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'art. 3, comma 2, Cost., dispone che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Tale disposizione si sostanzia nell'eliminazione delle disuguaglianze di fatto ed impone alla P.A. di trattare allo stesso modo situazioni identiche od analoghe, salva l'esistenza di ragioni giuridicamente rilevanti. In particolare, nelle procedure di selezione del personale per l'assunzione o l'adozione di atti di gestione del rapporto di lavoro, il suddetto precetto costituzionale impone che le scelte dell'autorità amministrativa siano sì selettive, ma mai discriminatorie, nel senso che i criteri di selezione devono trovare puntuale giustificazione in valori costituzionalmente tutelati poiché in ciò risiede l'essenza stessa dell'imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. (v. Cons. Stato, sez. III, sent. 19.7.2016, n. 3297)

4.1. Orbene, il bando di mobilità nazionale ha previsto - in relazione ai titoli valutabili - l'attribuzione di punteggi massimi differenti per i pubblici dipendenti partecipanti alla procedura di mobilità, senza che tale differenziazione sia stata in alcun modo motivata da parte dell'Agenzia delle Entrate e senza che tale differenziazione trovi giustificazione in interessi tutelati dalla Costituzione.



In particolare, il maggior ‘peso’ - come si dirà - attribuito alle condizioni di famiglia (**40 punti**) rispetto all’anzianità di servizio (**30 punti**) ed ai motivi di salute (**35 punti**) si è tradotta in una evidente violazione della *par condicio* dei partecipanti alla procedura di mobilità, privilegiando quelli coniugati o conviventi con prole (a prescindere - in buona parte - da esigenze di tutela dell’unità del nucleo familiare o di cura ed assistenza della prole).

4.2. Per tale ragione, una differenziazione - quale quella prevista dal bando di mobilità in merito ai punteggi astrattamente attribuibili per i titoli valutabili - avrebbe potuto trovare giustificazione in considerazione di valori tutelati costituzionalmente, giustificazione che avrebbe dovuto essere esplicitata in parte motiva da parte dell’Amministrazione.

4.3. Tuttavia, ciò non è avvenuto: l’avviso, mutuando i titoli valutabili dai criteri previsti dalla normativa vigente per dare corso ai c.d. licenziamenti collettivi dei pubblici impiegati (art. 5 della legge n. 223/1991), ha applicato a procedure di mobilità interna una disciplina dettata per diverse finalità e non ha esplicitato le ragioni in forza delle quali fosse ‘ragionevole’ prevedere l’attribuzione di un diverso punteggio massimo per i titoli valutabili previsti per ottenere il trasferimento ad altra sede regionale, vale a dire per quali ragioni dovessero essere a tal fine privilegiate le condizioni di famiglia.

5. A ben vedere, la differenza di trattamento prevista dal bando di mobilità - che, come detto, ha previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti per condizioni di famiglia, di 30 punti per anzianità di servizio e di 35 punti per motivi di salute - risulta in contrasto anche con il principio di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

Infatti, nell’attività paritetica della pubblica amministrazione il buon andamento e l’imparzialità costituiscono canoni cogenti per giustificare le esigenze dei dipendenti che aspirano ad essere trasferiti.

Tale assunto trova conforto anche in alcune pronunce giurisprudenziali, che *“in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento ... la distribuzione del punteggio all’interno dei titoli deve essere proporzionata ed idonea a selezionare in maniera*



imparziale i candidati senza che possa essere individuata un'illogica prevalenza di alcuni titoli, così da trasformare il concorso, solo formalmente aperto a tutti i funzionari, in un concorso di fatto ristretto a coloro che prestano servizio nella Direzione da ricoprire" (v. T.A.R. Campania - Napoli, sent. 15.1.2015, n. 257).

In capo al datore di lavoro pubblico, sussiste quindi *"l'obbligo di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare"* (v. Cass., sez. lav., sent. 27.1.2015, n. 1485).

6. Nel caso in esame, il bando di mobilità ha stabilito un trattamento di favore per i pubblici impiegati con prole. Prova ne è che un dipendente senza figli - quale il dott. Piemontese - non sarebbe mai stato in grado di ottenere il trasferimento presso una diversa sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto che:

-a) il punteggio massimo attribuito per l'anzianità di servizio è pari a 30 punti (2 per ogni anno di servizio prestato in favore dell'Agenzia delle Entrate), risultando di fatto irrilevante, ai fini della valutazione, il servizio prestato oltre il quindicesimo anno (non potendo tale frazione dell'anzianità di servizio essere computata ai fini del trasferimento);

-b) la cumulabilità prevista per le sottocategorie delle 'condizioni di famiglia' (stato civile e carichi di famiglia) ha consentito ai partecipanti alla procedura di mobilità con figli di raggiungere agevolmente un punteggio superiore a quello (massimo) previsto per l'anzianità di servizio, considerato che il punteggio attribuito per carichi di famiglia (relativi ai soli figli del dipendente) ben poteva essere sommato a quello riconosciuto per una delle due ipotesi alternative previste sotto la voce 'stato civile' [vale a dire: - *"ricongiungimento al coniuge (ad esclusione dei casi di divorzio, separazione giudiziale o consensuale) che risieda o svolga attività lavorativa in altra regione, o ricongiungimento volto al ripristino della situazione di convivenza di fatto (debitamente documentata) o, in alternativa, ricongiungimento al figlio minore che risieda in altra regione"*; - *"dipendente vedovo/a, separato/a, divorziato/a con figli a carico o unico genitore"*];



-c) i carichi di famiglia hanno avuto riguardo unicamente ai figli e non invece ad altri eventuali familiari a carico, prescindendo altresì dal fatto che i figli fossero fiscalmente a carico del pubblico impiegato partecipante alla procedura di mobilità e senza alcuna finalità di riunificazione del nucleo familiare (non essendo richiesto dai requisiti in questione che il figlio fosse residente nella regione di destinazione del dipendente).

7. Al contrario, in difetto di tale irragionevole differenziazione afferente i punteggi attribuiti ai titoli valutabili per 'carichi di famiglia', il ricorrente - nel suo attuale *status* di persona "single" senza figli - avrebbe potuto ottenere il trasferimento ad una diversa sede regionale dell'Agenzia delle Entrate, come meglio si vedrà al successivo paragrafo II.

8. Ne consegue l'illegittimità del bando di mobilità nazionale volontaria, che dovrà essere dichiarato nullo da codesto Giudice con conseguente condanna dell'Amministrazione alla riedizione della procedura di mobilità volontaria nazionale.

- II -

Illegittimità del bando di mobilità volontaria nazionale per eccessivo sbilanciamento del bando verso i carichi di famiglia. Violazione del principio di buon andamento e di parità di trattamento (artt. 3 e 97 Cost.). Violazione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 216/2003.

1. Preliminarmente, è opportuno precisare che l'eventuale previsione di punteggi 'preferenziali' - che può consentire a taluni dipendenti candidati, in presenza di determinate condizioni soggettive (familiari o di salute), di collocarsi in graduatoria in posizione migliore rispetto ad altri candidati che dispongono unicamente di una maggiore anzianità di servizio - può trovare giustificazione laddove tali previsioni siano poste a tutela di beni costituzionalmente protetti, quali la salvaguardia dell'unità familiare e/o la tutela delle condizioni di salute.

2. Nel caso di specie, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97



Cost., e dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 29, 30 e 37 Cost., l'attribuzione di punteggi 'preferenziali' risulta giustificata:

- tanto per il ricongiungimento o avvicinamento al coniuge / convivente od agli eventuali figli (ad ambedue i coniugi);
- quanto per esigenze di salvaguardia dell'unità familiare anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore (ad ambedue i coniugi con privilegio per la madre).

In relazione a tali fattispecie (vale a dire le ipotesi alternative indicate nell'allegato D, tabella C, del bando di mobilità, alla voce 'stato civile'), lo stato familiare assume infatti pregnante rilevanza in un più ampio sistema di regole preordinato alla tutela dell'unità familiare, alla cura ed all'educazione dei figli minori.

La scelta operata sul punto dall'Agenzia delle Entrate con il bando di mobilità può ritenersi quindi giustificata, in quanto diretta alla salvaguardia dell'unità familiare, ricompreso tra i beni espressamente tutelati dal disposto costituzionale.

3. Non sono invece giustificati (e, quindi, appaiono illegittimi) i punteggi 'preferenziali' ulteriormente attribuiti, in cumulo a quelli sopra indicati, per 'carichi di famiglia'.

3.1. Come detto, il bando ha espressamente stabilito l'attribuzione di un massimo di 40 punti per le 'condizioni di famiglia', ripartite nei sottorequisiti di 'stato civile' e 'carichi di famiglia', tra loro cumulabili.

Per i carichi di famiglia è stata prevista l'attribuzione di un punteggio che va da un minimo di 5 punti (*"per ogni figlio a carico da 14 compiuti a 18 anni da compiere"*) ad un massimo di 15 punti (*"per ogni figlio minore di 3 anni"*): dunque, per il solo fatto che il pubblico dipendente abbia un figlio minore.

3.2. In sostanza, l'avviso prevede che sia attribuito un punteggio preferenziale parziale per 'carichi di famiglia':

- **maggiore** di quelli previsti per il 'ricongiungimento al coniuge' (5 punti) e per 'motivi di salute' (da un minimo di 5 ad un massimo di 18 punti);



- **diverso** da quelli previsti per la ‘anzianità di servizio’ (con conseguente ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri pubblici dipendenti privi di figli);

- **irragionevolmente sproporzionato**, per due ordini di ragioni: -a) da un lato, è stato consentito cumulare all’interno della stessa categoria dei ‘carichi di famiglia’ i punteggi attribuiti per più figli a carico; -b) dall’altro lato, è stato previsto un cumulo per lo stesso titolo a favore dell’unico genitore (5 punti) con figli a carico (da 5 a 15 punti).

Tale ultima previsione, in particolare, determina un evidente sbilanciamento del bando in favore dei carichi di famiglia, di fatto inibendo ai candidati privi di discendenti di raggiungere un punteggio pari a quello astrattamente conseguibile dai dipendenti con prole.

3.3. A ciò va ancora aggiunto che il bando non attribuisce alcun rilievo, in relazione ai ‘carichi di famiglia’, agli altri familiari a carico (ad es., i genitori), con un ingiustificato *favor* per una scelta - quella di avere figli - personalissima dell’individuo, che è influenzata da molteplici fattori, quali lo stile di vita desiderato, il livello reddituale, lo stato di salute e le abitudini sessuali.

3.4. L’attribuzione del punteggio per i carichi di famiglia è stata prevista, poi, indipendentemente dal fatto che i figli minori siano residenti nella regione che il pubblico impiegato ha indicato quale Regione di destinazione nella domanda presentata ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità, rendendo di fatto evidente che la previsione di un siffatto titolo non mira a tutelare valori costituzionali (come quello della salvaguardia dell’unità familiare), bensì la sola circostanza che il pubblico impiegato abbia uno o più figli.

A ben vedere, infatti, la finalità di riunificazione del nucleo familiare può scorgersi solo in relazione al requisito dello ‘stato civile’.

4. Il bando ha quindi determinato un eccessivo sbilanciamento di punteggio in favore dei carichi di famiglia, in quanto i punti attribuiti per tale titolo: - sono maggiori rispetto a quelli previsti per motivi di salute, per anzianità di servizio e per il ricongiungimento al coniuge (senza che tale



maggior punteggio sia stato in qualche modo giustificato dall'Amministrazione); - possono essere cumulati con i 15 punti attribuiti al “*dipendente vedovo/a, separato/a, divorziato/a con figli a carico o unico genitore*”, consentendo dunque a dipendenti con anzianità di servizio inferiore di ottenere il trasferimento in luogo di quelli privi di discendenti e per tale sola circostanza.

- - -

5. Lo stato familiare può assumere rilevanza, nell'ambito di un più ampio sistema di regole previsto per i trasferimenti, come uno dei parametri che devono concorrere nella formazione dei punteggi, senza tuttavia poter determinare un evidente eccessivo sbilanciamento a proprio vantaggio. Ciò, in quanto il trasferimento e la salvaguardia dell'unità familiare vanno disciplinati e temperati con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione.

6. Lo sbilanciamento del bando di mobilità in favore dei ‘carichi di famiglia’ e, per l'effetto, l'impossibilità per il pubblico impiegato, con una maggiore anzianità di servizio ma single e senza figli, si ricava esaminando la tabella riepilogativa degli idonei al trasferimento dei candidati organicamente appartenenti ad Uffici siti nella Regione Piemonte (c.d. ‘Allegato E’: v. doc. 7).

6.1. Come già rilevato in parte narrativa, il bando ha previsto la trasferibilità dal Piemonte di 19 unità appartenenti alla area III (vale a dire l'area cui è assegnato il ricorrente) e sulla base dei punteggi attribuiti dall'Agenzia delle Entrate:

-a) **8 candidati** hanno conseguito, per la sola anzianità di servizio, un **punteggio superiore** rispetto a quello del **dott. Piemontese** (22 punti), risultando dunque irrilevante il fatto che gli stessi abbiano visto attribuirsi un punteggio (ulteriore) a titolo di ‘carichi di famiglia’ [si tratta: - della dott.ssa Arca (30 punti per anzianità di servizio); - del dott. Cesarano (30 punti); - del dott. De Padova (26 punti); - del dott. Di Nitto (30 punti); - del dott. Galdi (30 punti); - il dott. Milici (30 punti); - il dott. Mondello (30 punti); - il dott. Russo (30 punti)];



-b) 1 candidato ha conseguito, per anzianità di servizio, un punteggio pari a quello del dott. Piemontese (22 punti), ma è stato correttamente stato ‘preferito’ a quest’ultimo in virtù dell’attribuzione di 30 punti per motivi di salute (il dott. Manzi, 22 punti per anzianità di servizio);

-c) 3 candidati hanno conseguito, per anzianità di servizio, un punteggio inferiore a quello del dott. Piemontese (22 punti), ma sono stati correttamente ‘preferiti’ a quest’ultimo a fronte dell’attribuzione di un punteggio per motivi di salute (il dott. Carluccio, 16 punti per anzianità di servizio e 30 punti per motivi di salute; il dott. Lorusso, 12 punti per anzianità di servizio e 15 punti per motivi di salute, oltre a 29 punti per carichi di famiglia; il dott. Binaggia, 14 punti per anzianità di servizio e 15 punti per motivi di salute);

-d) 1 candidato è risultato idoneo al trasferimento, disponendo di un titolo di precedenza (dott. Andrini);

-e) 16 candidati hanno conseguito, per anzianità di servizio, un punteggio **pari od inferiore** rispetto a quello del dott. Piemontese (22 punti), ottenendo un punteggio complessivo superiore rispetto a quest’ultimo in virtù dei soli carichi di famiglia, non risultando comunque sufficiente a superare il punteggio conseguito dal ricorrente la somma del punteggio attribuito per motivi di salute ed anzianità di servizio [si tratta: - della dott.ssa Blasi (6 punti per anzianità di servizio; 15 punti per motivi di salute; 32 punti per carichi di famiglia); - del dott. Bucchieri (22 punti per anzianità di servizio; 24 punti per carichi di famiglia); - del dott. Coviello (22 punti per anzianità di servizio; 20 punti per carichi di famiglia); - del dott. Faggella (20 punti per anzianità di servizio; 27 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Gemelli (20 punti per anzianità di servizio; 21 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Giordano (22 punti per anzianità di servizio; 24 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Guerriero (20 punti per anzianità di servizio; 24 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa La Felice (22 punti per anzianità di servizio; 21 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Lanza (16 punti per anzianità di servizio; 36 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Navarra (16 punti per



anzianità di servizio; 24 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Palumbo (12 punti per anzianità di servizio; 27 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Puopolo (22 punti per anzianità di servizio; 20 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Quarto (20 punti per anzianità di servizio; 27 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Satta (20 punti per anzianità di servizio; 21 punti per carichi di famiglia); - della dott.ssa Spagnoletta (12 punti per anzianità di servizio; 27 punti per carichi di famiglia); - del dott. Torcasio (8 punti per anzianità di servizio; 40 punti per carichi di famiglia)].

6.2. Alla luce della suddetta graduatoria, con nota 21.6.2016, prot. n. 97923, la Direzione Centrale del Personale ha disposto il trasferimento di 21 unità complessive¹, appartenenti all'area III, dall'Ufficio di organica appartenenza della Regione Piemonte alle Regioni di destinazione richieste dai partecipanti (v. doc. 9).

6.3. Tuttavia, dei 21 soggetti in questione solo 13 - vale a dire, quelli indicati sub a), b), c) e d) - sono stati trasferiti senza che abbia avuto un rilievo decisivo lo sbilanciamento in favore dei 'carichi di famiglia'. Gli altri 16 soggetti individuati dalla graduatoria (*rectius*, gli altri 8 dipendenti trasferiti) hanno usufruito di un criterio discriminatorio e, comunque, ingiustificato, previsto dal bando, che di fatto ha impedito ai candidati privi di discendenti di raggiungere un punteggio pari a quello astrattamente conseguibile dai dipendenti con prole.

6.4. Risulta dunque dimostrato che il criterio dei 'carichi di famiglia' ha inciso negativamente sui dipendenti privi di prole che potevano contare unicamente sull'anzianità di servizio. Il ricorrente, pur potendo disporre di un punteggio - a titolo di 'anzianità di servizio' - pari o superiore rispetto ad almeno altri 16 candidati risultati idonei al trasferimento (*rectius*, ad altri 8 dipendenti poi trasferiti), si è visto infatti superare da questi ultimi in virtù di un criterio (quello dei 'carichi di famiglia') foriero di una discriminazione indiretta. Ne consegue che il criterio in esame ha avuto un effetto

¹ Come detto, il bando aveva previsto la trasferibilità di 19 unità di personale appartenenti all'Area III degli Uffici dalla Regione Piemonte. Tuttavia, 2 ulteriori candidati (il dott. Andrini ed il dott. De Padova) sono stati trasferiti, disponendo di titoli di precedenza (v. doc. 9).



determinante nell'individuazione dei dipendenti idonei al trasferimento, a nulla rilevando la circostanza del concorso dei 'carichi di famiglia' con gli altri criteri previsti dall'avviso.

- - -

7. Quanto dedotto nei precedenti paragrafi rileva sotto i profili della violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa, di uguaglianza sostanziale (artt. 97 e 3 Cost.) e di buona fede e correttezza dell'attività amministrativa (artt. 1175 e 1375 c.c.).

A ben vedere, le clausole del bando che prevedono l'attribuzione di un relevantissimo punteggio preferenziale a favore dei dipendenti che dimostrino l'esistenza di 'carichi di famiglia' per figli a carico evidenziano anche una discriminazione indiretta a carico di quei dipendenti che - in forza di convinzioni personali, abitudini sessuali e/o stato di salute - abbiano deciso o non abbiano potuto avere figli.

La previsione contenuta nel bando risulta dunque in contrasto - anzitutto - con quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), a norme del quale "1. È nullo qualsiasi atto o patto diretto a: **a)** subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; **b)** licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. **2.** Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali".

8. In secondo luogo, le predette clausole dell'avviso pubblico e dei presupposti accordi sindacali appaiono in contrasto anche con il principio di parità di trattamento (previsto dagli artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 216/2003), che trova applicazione anche nel settore pubblico in relazione all'occupazione ed alle condizioni di lavoro (art. 3, comma 1, lett. b).



8.1. Come è noto, il suddetto decreto (di recepimento della Direttiva 2000/78/CE) reca “le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini”.

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. cit. - nel prevedere che “... per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale” - specifica che la discriminazione indiretta si ha “... quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.

8.2. Orbene, si è detto che i ‘carichi di famiglia’ rilevano solo laddove sono giustificati dalla tutela di prevalenti principi costituzionali oppure se basati su un rigoroso accertamento delle condizioni reddituali dei dipendenti. Diversamente, essi si traducono in una discriminazione indiretta nei confronti di coloro che, in forza di convinzioni personali e/o abitudini sessuali, non abbiano deciso o non abbiano potuto avere figli.

8.3. Si tratta, a ben vedere, della situazione che è occorsa nella fattispecie in esame: il ricorrente è stato infatti privato della possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede per il solo fatto di non avere prole, disponendo unicamente del titolo valutabile costituito da (11 anni di) anzianità di servizio.

8.4. Il riferimento alla presenza di figli - contenuto nelle clausole dell’avviso pubblico e nei presupposti accordi sindacali - ha determinato dunque la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto si è



tradotto in una discriminazione indiretta in danno dei dipendenti privi di prole, materialmente impossibilitati ad ottenere il trasferimento, a causa dell'esorbitante (ed ingiustificato) punteggio attribuito ai dipendenti con uno o più figli; punteggio, peraltro, cumulabile con quello attribuito per il “*dipendente vedovo/ a, separato/ a, divorziato/ a con figli a carico o unico genitore*”.

9. In difetto del criterio discriminatorio contestato, il dott. Piemontese - come già illustrato nel precedente punto 6 - si sarebbe posizionato utilmente in graduatoria, ottenendo il trasferimento presso una delle sedi regionali indicate nella domanda.

10. Da quanto sopra esposto consegue, in definitiva, l'illegittimità del bando di mobilità nazionale volontaria 2015, che dovrà quindi essere dichiarato nullo od annullato da codesto Giudice con conseguente condanna dell'Amministrazione alla rinnovazione della procedura di mobilità volontaria nazionale.

- III -

Illegittimità del bando di mobilità volontaria nazionale per manifesta illogicità ed arbitrarietà del requisito dei ‘carichi di famiglia’.

1. Ferme le considerazioni svolte ai paragrafi che precedono, il bando di mobilità nazionale volontaria appare illegittimo anche sotto un diverso ed ulteriore profilo. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

2. Come si è già avuto modo di osservare, tra i titoli valutabili previsti dall'avviso vi sono le ‘condizioni di famiglia’, al cui interno è previsto il sotto-requisito dei ‘carichi di famiglia’, per il quale è stata prevista l'attribuzione di un punteggio (da 5 a 15 punti) in favore del pubblico dipendente con figli minori.

Orbene, la *ratio* dell'attribuzione di un punteggio ‘preferenziale’ per carichi di famiglia parrebbe riconducibile ad una finalità di carattere sociale, volta a tutelare le posizioni dei lavoratori economicamente più deboli.

2.1. In virtù di una siffatta connotazione teleologica, la previsione contenuta nel bando di mobilità risulta tuttavia in contrasto con il principio di buona fede contrattuale ed illogica ed arbitraria, in quanto ha consentito di attribuire il punteggio ‘preferenziale’ per i carichi di famiglia, anche in presenza



di un nucleo familiare con un reddito complessivo elevato. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'attribuzione del punteggio 'preferenziale' è che il minore sia fiscalmente a carico, ovvero che goda di un reddito inferiore ad euro 2.840,51 annui, anche se maggiorenne, ma nulla è stato previsto in merito al reddito dell'altro coniuge. In tal modo, però, si è ingenerata una "tensione" tra l'attribuzione del punteggio per il requisito in esame e la *ratio* sottesa alla sua previsione nel bando, in quanto l'attribuzione del punteggio è stato svincolato dall'effettivo accertamento del reddito complessivo del nucleo familiare e quindi da effettive esigenze di tutela dei dipendenti in condizioni economiche precarie o più deboli.

2.2. In secondo luogo, nel riconoscere un punteggio 'preferenziale' per i carichi di famiglia, il bando ha considerato a tal fine unicamente i figli minori, omettendo qualsivoglia valutazione in merito alla presenza all'interno del nucleo familiare di altri componenti, ugualmente a carico ma diversi dai discendenti di minore età.

Ciò ha determinato altresì una evidente violazione del principio di uguaglianza, una palese illogicità della clausola, nonché una discriminazione indiretta a carico di tutti i pubblici dipendenti privi di figli (senza dimenticare che tale previsione è peraltro priva di giustificazione alla luce del principio costituzionale di salvaguardia dell'unità familiare).

2.3. In ultimo luogo, occorre osservare che il punteggio attribuito per i 'carichi di famiglia' (da 5 a 15 punti) è cumulabile con i 15 punti attribuiti al "dipendente vedovo/a, separato/a, divorziato/a con figli a carico o unico genitore". In tal modo, il bando ha previsto a favore di tali dipendenti l'attribuzione di un punteggio non eguagliabile da parte del pubblico dipendente senza figli, con evidente sbilanciamento in favore di una parte dei candidati e, dunque, ingiustificato *favor* per una determinata scelta (personalissima) dell'individuo - quella di avere figli - influenzata da molteplici fattori, quali lo stile di vita desiderato, il livello reddituale, lo stato di salute e le abitudini sessuali.



3. Ne consegue l'ulteriore profilo di illegittimità del bando di mobilità per illogicità ed arbitrarietà del requisito dei carichi di famiglia.

Tale contrarietà del bando ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell'attività amministrativa di diritto comune dell'Amministrazione ha consentito ai dipendenti indicati al punto 6.2. lett. e) del precedente paragrafo II di essere preferiti al ricorrente in virtù di una clausola illegittima del bando. Si chiede pertanto che il bando stesso venga annullato e che venga disposta la rinnovazione dell'intera procedura di mobilità ai sensi dell'art. 2058 c.c.

- IV -

Le domande oggetto del presente giudizio.

1. Come è noto l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati".

2. A nostro avviso, dalle censure articolate ai paragrafi I, II e III del presente atto emerge l'illegittimità del bando di mobilità volontaria nazionale 2015 dell'Agenzia delle Entrate e, per quanto possa occorrere, degli accordi sindacali recepiti dal suddetto bando. Tali atti dovranno pertanto essere dichiarati nulli e/o annullati, ai sensi della disposizione summenzionata, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica.

Poiché la condotta dell'Agenzia delle Entrate costituisce inadempimento contrattuale, la reintegrazione in forma specifica del ricorrente non potrà che avere luogo mediante rinnovazione della procedura di mobilità volontaria nazionale.

- V -

In via istruttoria.

Si chiede che codesto Giudice voglia ordinare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., di produrre in giudizio tutta la documentazione afferente la procedura di mobilità volontaria nazionale 2015



di cui alla nota 23.12.2015, prot. n. 163977. L'acquisizione integrale della suddetta documentazione, di cui il ricorrente non dispone, risulta necessaria ai fini della verifica dei punteggi attribuiti ai candidati risultati idonei al trasferimento per i singoli titoli previsti dall'avviso e, per l'effetto, a comprovare la correttezza delle considerazioni svolte dal ricorrente nei paragrafi che precedono.

P.Q.M.

il dott. Marco Giuseppe Piemontese, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

-A) in via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori dedotti al paragrafo V del presente ricorso;

-B) nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, l'illegittimità del bando di mobilità volontaria nazionale (nota 23.12.2015, prot. n. 163977), nonché - per quanto possa occorrere - degli accordi sindacali recepiti dal suddetto bando, e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate alla reintegrazione in forma specifica del ricorrente mediante rinnovazione integrale della procedura di mobilità volontaria nazionale;

-C) nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole discriminatorie del bando di mobilità volontaria nazionale *ex* art. 15 della legge n. 300/1970 ed artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 216/2003 e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle stesse, ordinando all'Agenzia delle Entrate di emanare un nuovo avviso pubblico che non discrimini la posizione dei dipendenti in base alle loro scelte personalissime dettate da convinzioni personali, quale quella di avere figli.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa.



- Si producono in copia i seguenti documenti:
- A.** procura alle liti dott. Piemontese;
 - B.** dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - 1.** C.C.N.L. Agenzie Fiscali sottoscritto in data 10.4.2008;
 - 2.** C.C.N.L. Agenzie Fiscali sottoscritto in data 28.5.2004;
 - 3.** accordo Agenzia delle Entrate - Organizzazioni sindacali sottoscritto in data 17.9.2015;
 - 4.** accordo Agenzia delle Entrate - Organizzazioni sindacali sottoscritto in data 15.12.2015;
 - 5.** nota 23.12.2015, prot. n. 163977 (bando di mobilità volontaria nazionale 2015);
 - 6.** domanda di trasferimento dott. Piemontese;
 - 7.** tabella riepilogativa idonei al trasferimento ('Allegato E');
 - 8.** nota 27.5.2016, prot. n. 83073, e relativi allegati;
 - 9.** nota 21.6.2016, prot. n. 97923.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia, relativa ad un rapporto di pubblico impiego, ha valore indeterminabile, ma che non è dovuto alcun versamento a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorrente non è titolare di un reddito imponibile superiore a tre volte l'importo indicato dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002.

Torino, 3 luglio 2017

avv. Teodosio Pafundi

avv. Daniele Labbate

